

REGOLAMENTO (CE) N. 1832/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98⁽⁴⁾ ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofruttili trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/98⁽⁶⁾, definisce i prodotti per i quali vengono fissati il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione e che il regolamento (CE) n. 2022/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, che stabilisce requisiti qualitativi minimi per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione⁽⁷⁾, definisce le caratteristiche che devono presentare detti prodotti; che occorre di conseguenza fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 1998/99;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/99:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 193,523 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le prugne secche da susine d'innesto «d'Ente», definite all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1709/84;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 81,360 ECU/100 kg netti per le susine definite all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1709/84.

Articolo 2

1. Se la trasformazione si effettua fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurarsi che le susine che sono state oggetto dell'aiuto siano state in seguito trasformate nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 504/97.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 191 del 23. 7. 1985, pag. 31.